

PL n° 51



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Prot. n. 133/22

Aosta, 8 marzo 2022



Al Presidente del Consiglio regionale della
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
S E D E

Ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, il sottoscritto consigliere regionale presenta l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Indennità una tantum per i lavoratori della Casa di riposo G.B. Festaz / Maison de repos J.B. Festaz coinvolti nell'emergenza COVID-19. Modifiche all'indennità sanitaria di cui all'art. 14 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)".

Distinti saluti

Stefano AGGRAVI

Mauro BACCEGA

Dennis BRUNOD

Marco CARREL

Luca DISTORT

Raffaella FODRAZ

Christian GANIS

Erika GUICHARDAZ

Erik LAVY

Andrea Fabrizio MANFRIN

Chiara MINELLI

Simone PERRON

Dino PLANAZ

Augusto ROLLANDIN

Paolo SAMMARITANI

Nicoletta SPELGATTI

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI

1/a, rue Piave • 11100 Aoste • tél. (+39) 0165 526201 - 526206 • télécopieur (+39) 0165 526264 - 526265
ufficio.gruppi@consiglio.vda.it • consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Indennità una tantum per i lavoratori della Casa di riposo G.B. Festaz / Maison de repos J.B. Festaz coinvolti nell'emergenza COVID-19. Modifiche all'indennità sanitaria di cui all'art. 14 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI

1/a, rue Piave • 11100 Aoste • tél. (+39) 0165 526201 - 526206 • télécopieur (+39) 0165 526264 – 526265
ufficio.gruppi@consiglio.vda.it • consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

RELAZIONE

Contesto di riferimento

Il disegno di legge regionale n. 60 del 9 giugno 2020 inerente l'*Assestamento di bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*, prevedeva all'articolo 20 l'erogazione di una indennità una-tantum per i lavoratori delle *Unités des Communes valdôtaines* e del Comune di Aosta coinvolti nell'emergenza COVID-19. Tale previsione è stata poi recepita nella conversione del disegno di legge all'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 13 luglio 2020.

Le travagliate vicende che hanno caratterizzato l'evolversi dell'approvazione della citata legge regionale hanno tuttavia determinato l'esclusione tra i beneficiari di una importante realtà quale quella rappresentata dal personale della Casa di riposo G.B. Festaz / Maison de repos J.B. Festaz.

A fronte di questa situazione, nel settembre 2020 lo Stato centrale ha promosso una serie di questioni di legittimità costituzionale riguardo alla citata l.r. 8/2020 tra cui quelle relative all'articolo 22.

In sostanza il ricorso promosso dallo Stato verteva sul fatto che alcuni articoli della l.r. 8/2020 avrebbero travalicato i limiti statutari e invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», nonché violato gli artt. 3 e 97 della Costituzione, per contrasto con le finalità perequative e di omogeneizzazione dei trattamenti tra operatori del settore sanitario operanti in ambito nazionale ed esposti al medesimo rischio, e, infine, anche leso l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla competenza legislativa concorrente nel dettare principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

Tra i principi che hanno guidato la difesa della Regione Autonoma va specificato il fatto che questa ha precisato come le disposizioni impugnate, tra cui quella oggetto di interesse, «assicurano il massimo grado di partecipazione della contrattazione collettiva, prevedendo che siano oggetto di concertazione sindacale con l'Azienda USL tanto l'individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità, quanto la determinazione del relativo ammontare e delle modalità di erogazione».

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5 depositata il 17 gennaio 2022, ha confermato che la censura promossa nei confronti dell'articolo 22 della legge regionale impugnata non è fondata (così come anche per le altre norme oggetto di impugnativa).

Sulla scorta di questi principi e del fatto che le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 8/2020 hanno escluso una rappresentanza di fondamentale importanza del sistema di assistenza socio sanitaria a servizio della Comunità valdostana, quale è il personale in servizio presso la Casa di riposo G.B. Festaz / Maison de repos J.B. Festaz, nella gestione dell'emergenza generata dal Covid-19, questa proposta di legge si prefigge di erogare anche a favore di questa realtà una indennità che ne valorizzi il ruolo e ne riconosca il contributo dato all'emergenza.

La legge regionale n. 8 del 13 luglio 2020, all'articolo 14, al fine di mantenere e rafforzare l'offerta sanitaria necessaria a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e le sue conseguenze, ha previsto un

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

riconoscimento economico al personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con l'Azienda USL.

Tale indennità, denominata "Indennità sanitaria valdostana", come espressamente previsto dalla norma in questione e dalle relazione alla legge stessa, aveva lo scopo di riconoscere a tutti i medici impegnati a lavorare in condizioni di disagio a causa della pandemia una indennità economica ed era rivolta, sia alla dirigenza medica dipendente che alle categorie mediche convenzionate, tanto che nella relazione al disegno di legge si legge testualmente: "La misura riguarda tutto il personale dipendente (con qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale) e convenzionato dell'Azienda USL, impegnato nelle strutture o nei servizi operanti per l'emergenza sanitaria".

Il legislatore regionale, in sede di redazione definitiva della norma *de qua*, nel fare riferimento, anziché genericamente al "personale convenzionato", specificamente ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta, non si è avveduto che, ai sensi del disposto dell'articolo 1 comma 3 del D.L. 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), convertito nella legge 189/2012, il "personale convenzionato" delle aziende sanitarie è costituito, non solo dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ma altresì dagli specialisti ambulatoriali.

Considerato quindi che la *ratio* della norma, esplicitata anche dalla relazione al disegno di legge, era quella di riconoscere l'indennità, sia al personale dipendente che ai soggetti convenzionati e che nessun motivo logico giustifica l'esclusione degli specialisti ambulatoriali i quali si trovano in posizione giuridica identica a quella dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ed anzi che i primi, rispetto ai secondi, addirittura operano all'interno delle strutture della stessa Azienda USL e quindi hanno, a maggior ragione, lavorato nelle condizioni di disagio ambientale sul luogo di lavoro generato dalla pandemia.

Non ultimo, si considera che appare necessario evitare l'insorgenza di eventuali contenziosi fondati sulla disparità di trattamento che si è venuta a creare all'interno della medesima "categoria" dei medici convenzionati a causa dell'applicazione della norma in questione.

Con riferimento alle determinazioni espresse dalla già citata sentenza n. 5 del gennaio 2022 della Suprema Corte è bene considerare che la censura sollevata nei confronti dell'art. 22 in riferimento al principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117 della Costituzione (in relazione agli obiettivi fissati dall'art. 23, comma 2, del citato d.lgs. n. 75 del 2017, concernenti il limite dell'ammontare delle risorse che le pubbliche amministrazioni possono destinare al trattamento accessorio del personale, obiettivi perseguiti, nel periodo emergenziale, con i ricordati d.l. n. 34 del 2020 e d.l. n. 18 del 2020, come convertiti), il comma 3 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dispone espressamente che la Regione Autonoma provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel proprio territorio, «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci». Per questa motivazione, *inter alia*, è principio consolidato della giurisprudenza costituzionale quello per cui «quando lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non "ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI

1/a, rue Piave • 11100 Aoste • tél. (+39) 0165 526201 - 526206 • télécopieur (+39) 0165 526264 - 526265
ufficio.gruppi@consiglio.vda.it • consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta” da questi soggetti (rif sentenza n. 341 del 2009 e sentenza n. 115 del 2012)».

Sintesi degli interventi

La proposta di legge si compone di **4 articoli** i cui contenuti sono di seguito sinteticamente rappresentati.

L'**articolo 1** prevede per il personale dipendente della Casa di riposo G.B. Festaz / Maison de repos J.B. Festaz, di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale, un'indennità una tantum giornaliera per l'attività prestata in presenza nella fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si prevedono, in termini di lordo busta, due importi differenziati: uno per gli operatori socio-sanitari e uno per tutti gli altri profili professionali. I fondi per erogare l'indennità saranno trasferiti all'Azienda pubblica di servizi alla persona dalla struttura regionale competente, sulla base dell'elenco definito a fronte della concertazione con l'Azienda USL, l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali di riferimento.

L'**articolo 2** introduce l'indennità sanitaria valdostana anche per gli specialisti ambulatoriali.

L'**articolo 3** reca la norma finanziaria per la copertura degli interventi di legge.

L'**articolo 4** reca la dichiarazione di urgenza.

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI

1/a, rue Piave • 11100 Aoste • tél. (+39) 0165 526201 - 526206 • télécopieur (+39) 0165 526264 – 526265
ufficio.gruppi@consiglio.vda.it • consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

TESTO DI LEGGE

Art. 1

*(Indennità una tantum per i lavoratori della Casa di riposo
G.B. Festaz coinvolti nell'emergenza COVID-19)*

1. La struttura regionale competente in materia di servizi per anziani trasferisce all'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz l'importo lordo di euro 170.000 da ripartire, quale indennità COVID-19 una-tantum, a tutto il suo personale di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale (OSS e altri profili professionali), che abbia prestato servizio in presenza per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Alla ripartizione di tali fondi provvede la sopra citata Azienda pubblica di servizi, secondo le modalità definite in apposita intesa tra questa, l'Amministrazione regionale e le competenti organizzazioni sindacali.
2. L'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, di concerto con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, individua, con proprio atto, il personale destinatario dell'indennità e le relative modalità di erogazione.
3. Ai fini della determinazione dell'indennità di cui ai commi 1 e 2, l'assenza per infortunio da COVID-19 è equiparata all'aver prestato attività lavorativa.

Art. 2

(Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:

“1bis. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a tutto il personale convenzionato (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).".

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 230.000,00.
2. Al finanziamento dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede, per l'anno 2022, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte a bilancio, per euro 170.000 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20 (3 - Altri fondi), Titolo I (Spese correnti).
3. Al finanziamento dell'onere di cui all'articolo 2 si provvede, per l'anno 2022, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte a bilancio, per euro 60.000 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20 (3 - Altri fondi), Titolo I (Spese correnti).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

* * *

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI

1/a, rue Piave • 11100 Aoste • tél. (+39) 0165 526201 - 526206 • télécopieur (+39) 0165 526264 – 526265
ufficio.gruppi@consiglio.vda.it • consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Note in merito alla copertura finanziaria

Con riferimento alla stima delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intervento di cui all'articolo 1 si è ipotizzato di applicare ai turni coperti nel periodo di interesse (stima al 100%) l'indennità lorda su base giornaliera erogata nell'ambito degli accordi con gli enti locali.

Mentre per quanto attiene alla quantificazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'articolo 2 è stata definita applicando a favore degli specialisti ambulatoriali ad oggi in forza presso l'Azienda USL il quantum a suo tempo già attribuito alle altre figure professionali beneficiarie dell'indennità di cui all'art. 14 della l.r. 8/2020.

Va infine considerato che, nell'ambito della materia trattata da questa proposta di legge, la puntuale quantificazione delle risorse necessarie per la copertura finanziaria degli interventi dovrà essere necessariamente definita a seguito dell'interlocuzione con le controparti interessate del Governo regionale così come previsto dall'attuale procedura.

GROUPES DU CONSEIL / GRUPPI CONSILIARI

1/a, rue Piave • 11100 Aoste • tél. (+39) 0165 526201 - 526206 • télécopieur (+39) 0165 526264 – 526265
ufficio.gruppi@consiglio.vda.it • consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it